

DATA	PROT. n.	ORGANO
14/12/2021	404	CA

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL RECUPERO
FUNZIONALE DELLA PERSONA, PER L'AUTONOMIA E PER IL REINSERIMENTO
NELLA VITA DI RELAZIONE**

**Capo I
Disposizioni comuni**

**Articolo 1
(Principi generali)**

1. Il presente Regolamento, in conformità alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n.18, si ispira ai principi di accessibilità, di partecipazione sociale e di non discriminazione e recepisce la definizione di disabilità quale risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono la piena ed effettiva partecipazione sociale su base di eguaglianza con gli altri.

**Articolo 2
(Finalità)**

1. Gli interventi disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni istituzionali che concorrono alla realizzazione della tutela globale integrata delle persone di cui all'articolo 3 e sono finalizzate al massimo recupero possibile dell'integrità psicofisica.

**Articolo 3
(Soggetti destinatari)**

1. I destinatari del presente Regolamento sono:
 - a) gli infortunati/tecnopatici assicurati presso l'Inail nei confronti dei quali siano state riconosciute menomazioni fisiche e/o psichiche di qualsiasi grado conseguenti a infortunio sul lavoro o a malattia professionale;
 - b) gli infortunati/tecnopatici assicurati presso l'Inail nel periodo di inabilità temporanea assoluta qualora sia prevedibile che residui una menomazione dell'integrità psicofisica di qualsiasi grado;
 - c) gli infortunati/tecnopatici assicurati presso l'Inail nel periodo di inabilità temporanea assoluta, per i quali non sia prevedibile che residui una menomazione dell'integrità psicofisica, limitatamente agli interventi di cui al Capo II del presente Regolamento.
2. Gli interventi di cui all'articolo 19, comma 1, lett. a), possono essere erogati anche in favore del coniuge, della persona unita civilmente, dei figli, dei genitori, dei fratelli e delle sorelle, nonché dei conviventi risultanti dallo stato di famiglia anagrafico dell'infortunato/tecnopatico.

DATA	PROT. n.	ORGANO
14/12/2021	404	CA

Articolo 4
(Categorie degli interventi)

1. Gli interventi sono raggruppati, a seconda delle specifiche, ancorché non esclusive, finalità, nelle seguenti categorie:
 - a) Interventi per il recupero funzionale della persona. In tale categoria rientra l'erogazione di protesi, ortesi e ausili, su misura e di serie, anche a tecnologia avanzata, nonché di dispositivi medici monouso, finalizzata a compensare una limitazione funzionale, a mantenere le condizioni posturali, a consentire l'esecuzione di un'azione e a ridurre e/o eliminare limitazioni nello svolgimento delle attività della vita quotidiana.
 - b) Interventi per l'autonomia nell'ambito domestico e nella mobilità. In tale categoria rientrano le opere murarie e l'erogazione dei dispositivi necessari per l'abbattimento e/o il superamento delle barriere architettoniche, l'erogazione degli ausili informatici finalizzati a favorire la comunicazione e l'accesso alle informazioni, degli ausili domotici, degli arredi, le modifiche impiantistiche e l'adattamento del mezzo di trasporto, finalizzati a garantire la fruibilità dell'ambiente domestico e l'autonomia nella mobilità esterna e negli spostamenti.
 - c) Interventi per il reinserimento nella vita di relazione. In tale categoria rientrano le iniziative finalizzate a contribuire alla realizzazione delle condizioni necessarie per il reinserimento degli infortunati/tecnopatici nella vita familiare e sociale.

Articolo 5
(Appropriatezza degli interventi)

1. Gli interventi sono individuati in considerazione delle specifiche limitazioni funzionali della persona e dei bisogni di autonomia e di reinserimento nei rispettivi contesti di vita, garantendone l'appropriatezza, anche attraverso un metodo di lavoro interprofessionale, per mezzo dell'équipe multidisciplinare.

Articolo 6
(Proprietà, comodato d'uso e noleggio dei dispositivi)

1. I dispositivi sono, di norma, ceduti in proprietà all'infortunato/tecnopatico.
2. L'Inail si riserva di individuare, con separato atto, i dispositivi che, in ragione delle specifiche caratteristiche tecniche, sono ceduti in comodato d'uso.
3. Nel caso in cui l'utilizzo del dispositivo sia limitato nel tempo lo stesso può essere oggetto di noleggio.
4. L'infortunato/tecnopatico è in ogni caso responsabile della custodia e buona tenuta del dispositivo ricevuto.

DATA	PROT. n.	ORGANO
14/12/2021	404	CA

Articolo 7

(Spese di viaggio e di soggiorno)

1. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'infortunato/tecnopatico per recarsi presso strutture anche diverse da quelle dell'Istituto, ai fini dell'erogazione degli interventi di cui al presente Regolamento, possono essere rimborsate secondo le modalità e nei limiti indicati nella circolare attuativa.

Capo II

Interventi per il recupero funzionale della persona

Articolo 8

(Erogazione degli interventi)

1. Gli interventi per il recupero funzionale della persona consistono nell'erogazione dei seguenti dispositivi:
 - a) costruiti o allestiti su misura, da un professionista abilitato all'esercizio della specifica professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, compresi gli aggiuntivi e le prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti di ciascun dispositivo;
 - b) di fabbricazione continua o di serie che, a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell'infortunato/tecnopatico, devono essere applicati dal professionista sanitario abilitato;
 - c) di fabbricazione continua o di serie che non richiedono l'applicazione da parte del professionista sanitario abilitato.
2. L'Inail eroga in forma diretta i dispositivi di cui al precedente comma prodotti o adattati presso il Centro protesi di Vigorso di Budrio e sue filiali o acquisiti sul mercato.
3. L'Istituto eroga i dispositivi di cui al comma 1 anche in forma indiretta, tenendo indenni gli infortunati/tecnopatici dal costo del corrispettivo dovuto al fornitore liberamente scelto dagli stessi.

Articolo 9

(Erogazione in forma indiretta)

1. Gli infortunati/tecnopatici, nell'esercizio della libertà di scelta terapeutica, possono autonomamente individuare il fornitore dei dispositivi di cui alle lettere a) e b) comma 1, dell'articolo 8, autorizzati dall'Inail.
2. Gli infortunati/tecnopatici individuano autonomamente l'operatore economico al quale rivolgersi per la fornitura dei dispositivi di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 8 che non sono oggetto di fornitura diretta da parte dell'Inail.

DATA	PROT. n.	ORGANO
14/12/2021	404	CA

3. In ogni caso gli infortunati/tecnopatici sono tenuti a rivolgersi esclusivamente a operatori abilitati, ai sensi della normativa vigente, all'effettuazione della specifica fornitura.
4. L'Inail acquisisce il preventivo del fornitore prescelto, compilato in conformità alle indicazioni di cui alla circolare attuativa del presente Regolamento, ne verifica l'appropriatezza nonché la correttezza tecnica, valuta la congruità del corrispettivo richiesto e, in caso di esito positivo, autorizza la fornitura sostenendone il relativo onere, fino a concorrenza dell'importo risultato congruo.
5. Per i dispositivi ricompresi nel Nomenclatore tariffario, l'Inail sostiene il costo del corrispettivo fino all'importo massimo ivi indicato.
6. Nei casi in cui l'infortunato/tecnopatico, in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 4, si rivolga a un fornitore di sua scelta, per ragioni di necessità, urgenza e con la finalità di non compromettere il proprio stato di salute e/o di autonomia funzionale, l'Istituto, verificate l'urgenza, la necessità e l'appropriatezza del dispositivo, si fa carico dell'onere della fornitura fino a concorrenza dell'importo ritenuto congruo ai sensi del sopracitato comma 4.

Articolo 10

(Consegna e collaudo dei dispositivi)

1. L'infortunato/tecnopatico è tenuto a sottoscrivere la documentazione attestante l'avvenuta consegna del dispositivo.
2. L'infortunato/tecnopatico è altresì tenuto, quando richiesto, a sottoporre al collaudo dell'Inail il dispositivo, nella data comunicata dall'Istituto.
3. In caso di esito positivo del collaudo, il fornitore esterno è autorizzato a emettere fattura. In ogni caso, decorsi 20 giorni dalla data in cui la ricevuta di consegna è pervenuta all'Inail, l'emissione della fattura è autorizzata anche in assenza di collaudo.

Articolo 11

(Spese di manutenzione e riparazione dei dispositivi)

1. Le spese della manutenzione o della riparazione dei dispositivi non effettuata direttamente dall'Inail sono a carico dell'Istituto soltanto se la manutenzione o la riparazione è stata previamente autorizzata.
2. In mancanza di autorizzazione, l'Istituto si fa carico delle spese, come risultanti dalle fatture emesse dal fornitore, fino a concorrenza dell'importo ritenuto congruo, solo dopo aver verificato la necessità e l'urgenza della manutenzione o della riparazione.
3. Qualora il collaudo, di cui all'articolo 10, non sia stato effettuato per cause imputabili all'infortunato/tecnopatico, l'Istituto non sostiene alcun onere relativo alla manutenzione e/o riparazione del dispositivo fornito.

DATA	PROT. n.	ORGANO
14/12/2021	404	CA

Articolo 12

(Rinnovo dei dispositivi)

1. L'Inail autorizza il rinnovo del dispositivo in uso, anche su richiesta dell'interessato, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - a) scadenza del tempo minimo di rinnovo, indicato per ciascuno dei dispositivi nella circolare applicativa del presente Regolamento, a condizione che il dispositivo in uso sia ritenuto inidoneo;
 - b) modifiche dello stato psicofisico che determinino la non appropriatezza del dispositivo in uso ai fini del mantenimento delle autonomie della persona nel suo contesto di vita;
 - c) rottura accidentale o usura, cui consegue l'impossibilità tecnica della riparazione o la non convenienza economica della stessa ovvero la non perfetta funzionalità del dispositivo riparato;
 - d) innovazioni tecnologiche che rendano disponibili dispositivi giudicati dall'Istituto necessari per garantire un maggior livello di autonomia all'infortunato/tecnopatico.
 - e) smarrimento o furto del dispositivo fornito, acquisita copia della denuncia resa alle autorità di polizia giudiziaria.

Capo III

Interventi per l'autonomia

Articolo 13

(Tipologia di interventi per l'autonomia nell'ambito domestico e nella mobilità)

1. Gli interventi per l'autonomia, finalizzati a consentire l'accessibilità e la fruibilità dell'abitazione nonché a restituire autonomia all'infortunato/tecnopatico, sono i seguenti:
 - a) opere murarie per l'abbattimento e/o il superamento delle barriere architettoniche;
 - b) fornitura e installazione di dispositivi per il superamento delle barriere architettoniche, quali montascale, elevatori, ascensori, rampe e scivoli;
 - c) adeguamenti funzionali e modifiche impiantistiche, comprensivi delle opere murarie necessarie, volti a rendere idonei alla tipologia di disabilità i sanitari, la rubinetteria, i comandi per impianti elettrici e speciali, ecc.;
 - d) fornitura e installazione di impianti per il controllo del microclima;
 - e) fornitura e/o adeguamento di arredi;
 - f) fornitura e installazione di dispositivi informatici;
 - g) fornitura e installazione di dispositivi domotici;
 - h) fornitura di comandi speciali e adattamento di veicoli.

Articolo 14

(Erogazione degli interventi)

1. L'Inail può erogare in forma diretta gli interventi che consistono nella fornitura di dispositivi, comandi speciali o arredi, prodotti o adattati presso il Centro protesi di

DATA	PROT. n.	ORGANO
14/12/2021	404	CA

Vigorso di Budrio e sue filiali o che l'Inail sia comunque in grado di fornire avendone acquisito la disponibilità sul mercato, sempreché la forma diretta risulti quella più rispondente a principi di tempestività o, comunque, determini il minor disagio possibile per l'assistito.

2. I medesimi interventi possono essere erogati, altresì, in forma indiretta.
3. Sono sempre erogati in forma indiretta gli interventi che comportano la realizzazione di opere murarie, adeguamenti funzionali e modifiche impiantistiche, nel rispetto dei principi di tutela del domicilio.

Articolo 15

(Erogazione in forma indiretta)

1. La realizzazione degli interventi è autorizzata dall'Inail, previa positiva valutazione dell'appropriatezza degli stessi e della congruità dei costi risultanti dai preventivi degli operatori prescelti dall'infortunato/tecnopatico, e verifica dell'avvenuto rilascio di tutti i nulla osta, autorizzazioni, concessioni, licenze richiesti dalla normativa vigente.
2. Le opere murarie, anche quando necessarie per l'installazione dei dispositivi di cui all'articolo 13, e le modifiche impiantistiche possono essere realizzate in unità immobiliari che costituiscono la dimora abituale dell'infortunato/tecnopatico e sulle quali lo stesso o suoi familiari/conviventi risultanti dallo stato di famiglia vantino il diritto di proprietà o altro diritto reale o personale di godimento. In caso di diritto personale di godimento le opere murarie e le modifiche impiantistiche possono essere realizzate soltanto previo consenso del proprietario dell'unità immobiliare e la congruità degli interventi è valutata in relazione alla durata del diritto. Se l'unità immobiliare è oggetto di comproprietà, dovrà essere acquisito il consenso scritto di tutti i comproprietari. L'Istituto, si fa carico dei costi per gli interventi necessari al ripristino dello stato originario dei luoghi - quale accertato in sede di autorizzazione dei lavori - qualora, all'atto del rilascio dell'unità immobiliare, ne ricorra l'obbligo su richiesta espressa del titolare del diritto reale, nei limiti e alle condizioni di cui alla circolare attuativa.
3. Nel caso in cui gli interventi interessino parti esterne di una unità immobiliare non di proprietà dell'infortunato/tecnopatico o parti condominiali è necessario acquisire il consenso scritto del proprietario e/o dell'assemblea dei condomini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 78, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001.

Articolo 16

(Rimborso dei costi sostenuti dall'infortunato/tecnopatico)

1. L'Inail, valutata la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli autorizzati, rimborsa i costi sostenuti dall'infortunato/tecnopatico, come risultanti dalle fatture emesse dai fornitori dallo stesso prescelti, nei limiti della congruità di cui all'articolo 15.

DATA	PROT. n.	ORGANO
14/12/2021	404	CA

2. Importi eccedenti quelli già valutati come congrui possono essere rimborsati in caso di maggiori oneri conseguenti a sopravvenienze non previste in fase di autorizzazione, nei casi e secondo le modalità di cui alla circolare attuativa.
3. L'Inail, nel caso di autorizzazione di interventi di cui alle lettere a) b) c) d) del precedente art.13 da erogarsi in forma indiretta, può disporre la corresponsione di acconti se il costo degli interventi stessi supera l'importo indicato nella circolare attuativa del presente Regolamento o, comunque, se la richiesta di acconto sia motivata sulla base delle condizioni economiche particolarmente disagiate dell'infortunato/tecnopatico, ove risulti che non consentano alcuna anticipazione di somme.
4. Qualora l'assistito infortunato/tecnopatico, adducendo ragioni di necessità e urgenza - negli specifici casi e nei limiti previsti dalla circolare attuativa - realizzi gli interventi senza preventiva autorizzazione, l'Inail, verificata la sussistenza delle richiamate ragioni di necessità e urgenza, oltre che di tutti i requisiti e di tutte condizioni di cui all'articolo 15 (nulla osta, autorizzazioni, concessioni, consensi scritti, appropriatezza interventi, ecc.) rimborsa i costi sostenuti per la realizzazione degli stessi interventi, come comprovati dalle fatture emesse dai fornitori, nei limiti dell'importo ritenuto congruo dall'Istituto stesso.

Articolo 17

(Spese di manutenzione e riparazione dei dispositivi)

1. Le spese della manutenzione o della riparazione dei dispositivi non effettuata direttamente dall'Inail sono a carico dell'Istituto soltanto se la manutenzione o la riparazione è stata previamente autorizzata.
2. In mancanza di autorizzazione, l'Istituto si fa carico delle spese, come risultanti dalle fatture emesse dal fornitore, fino a concorrenza dell'importo ritenuto congruo, solo dopo aver verificato la necessità e l'urgenza della manutenzione o della riparazione.

Articolo 18

(Rinnovo degli interventi)

1. L'Inail autorizza il rinnovo degli interventi di cui al presente Capo al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - a) modifiche dello stato psicofisico che determinino la non appropriatezza dell'intervento ai fini del mantenimento delle autonomie della persona nel suo contesto di vita;
 - b) cambio di residenza per cause indipendenti dalla volontà dell'infortunato/tecnopatico (ad es.: sfratto, trasferimento della sede di lavoro, ecc.) o sopraggiunte esigenze personali e familiari che rendono necessario il cambio dell'unità immobiliare;
 - c) scadenza dei termini minimi di rinnovo del dispositivo, se previsti dalla circolare applicativa del presente Regolamento, a condizione che il dispositivo in uso sia ritenuto idoneo;
 - d) rottura accidentale o usura cui consegue l'impossibilità tecnica o la non convenienza economica della riparazione del dispositivo;
 - e) innovazioni tecnologiche che rendono disponibili dispositivi giudicati dall'Istituto necessari per garantire un maggior livello di autonomia all'infortunato/tecnopatico;

DATA	PROT. n.	ORGANO
14/12/2021	404	CA

- f) smarrimento o furto del dispositivo fornito, acquisita copia della denuncia resa alle autorità di polizia giudiziaria.

Capo IV **Interventi per il reinserimento nella vita di relazione**

Articolo 19

(Tipologia degli interventi per il reinserimento nella vita di relazione)

1. Gli interventi per il reinserimento nella vita di relazione, mirati a sostenere la persona nella ricostruzione e nella ripresa dei ruoli sociali precedentemente ricoperti, sono i seguenti:
 - a) sostegno all'infortunato/tecnopatico e ai familiari per il raggiungimento di livelli di consapevolezza, di autostima, di autonomia e di adattamento volti a fronteggiare le problematiche conseguenti all'evento lesivo;
 - b) sostegno all'infortunato/tecnopatico per lo sviluppo delle abilità sociali e relazionali, allo scopo di favorire la partecipazione sociale e di prevenire situazioni di isolamento o di emarginazione sociale;
 - c) sostegno all'infortunato/tecnopatico nel recupero dei livelli di motivazione delle abilità necessarie per favorire l'occupazione e il reinserimento lavorativo;
 - d) sostegno all'infortunato/tecnopatico per la pratica dell'attività sportiva e dell'attività ludico-motoria al fine di migliorare i livelli di benessere psico-fisico, comprensivo dell'erogazione di dispositivi e dell'adattamento dell'attrezzatura.
2. Gli interventi di cui al precedente comma sono individuati nella circolare applicativa del presente Regolamento.

Articolo 20

(Erogazione degli interventi)

1. Gli interventi di cui al presente Capo sono erogati dall'Inail per mezzo delle proprie strutture, avvalendosi anche di convenzioni stipulate con le Regioni, ai sensi dell'articolo 8, dell'accordo quadro approvato in data 2 febbraio 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento con gli enti del Terzo settore e/o di servizi acquisiti sul mercato.
2. Gli interventi che richiedono l'opera di un professionista abilitato all'esercizio della specifica professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria sono erogati in forma indiretta quando l'infortunato/tecnopatico, nell'esercizio della libertà di scelta terapeutica, individua autonomamente l'operatore sanitario.
3. In questi casi, l'Inail acquisisce il preventivo della struttura o operatore sanitario prescelto e, verificate l'appropriatezza dell'intervento o degli interventi e la congruità del corrispettivo richiesto, ne autorizza l'erogazione, sostenendo il relativo onere fino a concorrenza dell'importo risultato congruo.

DATA	PROT. n.	ORGANO
14/12/2021	404	CA

4. I dispositivi di cui all'articolo 19, lettera d) devono sempre essere previamente autorizzati dall'Istituto e la relativa fornitura, in forma diretta o indiretta, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo II.

Articolo 21

(Disposizione finale)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Regolamento approvato con determinazione presidenziale n.261 del 29 settembre 2011 è da intendersi abrogato.
2. Gli interventi di cui al presente Regolamento sono funzionali anche alla realizzazione dei progetti per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro di cui alla determinazione presidenziale dell'11 luglio 2016, n.258 e successive modificazioni.